

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2793 del 16/05/2024
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - FAENZA DEPURAZIONI SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA GRANAROLO n. 102 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI ANCHE PERICOLOSI (PUNTI 5.1.b, 5.3.a.i DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) E DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI SCARICO (PUNTO 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2879 del 15/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sedici MAGGIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 – **FAENZA DEPURAZIONI SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA GRANAROLO n. 102 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO DI RIFIUTI LIQUIDI ANCHE PERICOLOSI** (PUNTI 5.1.b, 5.3.a.i DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) **E DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI SCARICO** (PUNTO 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, Faenza Depurazioni srl con sede legale in Comune di Faenza, via Granarolo n. 102 (P.IVA 01033140391) risulta titolare, nella persona del suo gestore, dell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica dell'assetto impiantistico autorizzato con l'AIA n. 4527 del 16/11/2016 e smi presentata parallelamente al riesame da Faenza Depurazioni srl, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 22/01/2024 (ns. PG/2024/13124) riguardante:

- installazione temporanea (per un periodo di 2 anni) di un impianto pilota con capacità di trattamento pari a circa 200 litri/giorno, da collegare in parallelo al trattamento biologico a fanghi attivi esistente, per effettuare prove di depurazione del refluo proveniente dal trattamento chimico-fisico monostadio, al fine di verificare se eventuali modifiche gestionali ai trattamenti esistenti (tempi di contatto, passaggi tra sezioni di trattamento, ecc.) possano fornire miglioramenti in termini di efficacia del risultato depurativo. Il refluo in uscita da tale attrezzatura sarà poi ricircolato in testa all'esistente sezione impiantistica di trattamento biologico;
- riattivazione di un'esistente postazione di scarico automezzi in area impermeabilizzata, esclusivamente per la gestione di rifiuti acidi da inviare alla sezione 1 di trattamento chimico fisico a batch dell'impianto;
- realizzazione e attivazione di una nuova cappa di laboratorio, nel box "laboratorio campioni", per effettuare verifiche in loco con kit analitici rapidi sui carichi di rifiuti in ingresso, che comporta l'introduzione di un'emissione in atmosfera convogliata (E5) scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che gli interventi di modifica comunicati non comportano un potenziamento dell'impianto;

PRESO ATTO che gli interventi di modifica comunicati, rientranti nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, non necessitavano di essere preventivamente sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, come comunicato in data 22/12/2023 dalla competente regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (ns. PG/2023/219006);

ACQUISITA in data 18/03/2024 (ns. PG/2024/51393) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/19437;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni impiantistiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RICHIAMATO il rapporto relativo all'attività ispettiva svolta nel corso dell'anno 2024 presso l'installazione IPPC in oggetto (ns. PG/2024/74621 del 22/04/2024) contenente, tra l'altro, una serie di indicazioni su soluzioni da adottare per la gestione dei rifiuti;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016 e smi, per le parti interessate, recependo con l'occasione le indicazioni su soluzioni da adottare per la gestione dei rifiuti scaturite dai controlli programmati effettuati nell'anno 2024;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti liquidi anche pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nelle DGR n. 1991/2003 sopra richiamate con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. 4527 del 16/11/2016 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito. La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce variazioni in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1 Di considerare le variazioni impiantistiche all'installazione IPPC in oggetto come comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in data 22/01/2024 (ns. PG/2024/13124) e sommariamente illustrate nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi, recependo con l'occasione le indicazioni su soluzioni da adottare per la gestione dei rifiuti scaturite dai controlli programmati effettuati nell'anno 2024;
- 2 **Di aggiornare l'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi rilasciata, nella persona del suo gestore, a **Faenza Depurazioni srl** con sede legale e installazione in Comune di Faenza, via Granarolo n. 102 (P.IVA 01033140391) per l'esercizio di **attività IPPC di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi anche pericolosi** (di cui ai punti 5.1.b, 5.3.a.i dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) **e di depurazione acque reflue di scarico** (di cui al punto 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00


In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 22/01/2024 (ns. PG/2024/13124), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4527 del 16/11/2016 e smi con versamento effettuato in data 09/01/2024 per un importo pari a € 250,00.

2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi, sono da considerare le seguenti variazioni impiantistiche:

- installazione temporanea di un impianto pilota con capacità di trattamento pari a circa 200 litri/giorno, per cui il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'impianto pilota, costituito dalle seguenti sezioni:

Sezione impianto pilota	Caratteristiche e funzionamento	Note
1 equalizzazione linea	Tale sezione sarà costituita da un bulk di 1.000 litri di volume e funzionerà da polmone per l'alimentazione dei 180-200 litri giorno alle successive sezioni di impianto. Il fluido ricevuto in tale sezione di impianto sarà costituito dal refluo proveniente dal sedimentatore a valle del reattore chimico-fisico monostadio della sezione 2 di impianto e alimenterà una sezione di nitrificazione - denitrificazione	
2 equalizzazione terzi	Sezione costituita da bulk da 1.000 litri atto ad alimentare o una sezione parallela alla principale (vedi sezione 6) o la linea principale Le acque ricevute sono identiche a quelle della sezione 1 e permette partizione	
3 denitrificazione	Sezione di 100 litri in acciaio destinata alla denitrificazione della corrente trattata dotata di un solo agitatore senza alimentazione di aria	
4 - 5 ossidazione biologica	Sezioni di ossidazione con aria compressa, di volume 180 litri e 150 litri rispettivamente, alimentate con aria compressa, lo scarico dalle stesse giunge alle sezioni 7 e 8 di sedimentazione	
6 - SBR - MBBR	Sezione biologica di ossidazione da 150 litri in acciaio che, in fase sperimentale sarà testato sia come reattore biologico a batch (SBR), oppure in continuo (MBBR) e potrà lavorare in parallelo alle sezioni 4 e 5, oppure in serie. La scarico da questa sezione confluirà ai sedimentatori 7 e 8 quando opererà in parallelo, oppure andrà all'ossidazione 4 quando funzionante in serie	
7 - 8 sedimentazione	Due sedimentatori di volume utile 35 litri che riceveranno le acque dalle sezioni 5 e 6 come descritto in precedenza	
9 ispessitore	Volume di 10 litri in acciaio che riceverà la frazione fanghi da sezioni 7 e 8 e il liquido di supero ritornerà in testa a sezione 3	
10 - 12 fitodepurazione	Due reattori da 1.000 litri ciascuno, costituiti da due bulk tagliati a metà dove saranno presenti uno strato di sabbia di 20 cm circa dove saranno messe a dimora piante specifiche per la rimozione di organici persistenti, PFAS e pesticidi Le sezioni di fitodepurazione saranno poste una a valle dei sedimentatori 7-8 e una a valle della sezione di filtrazione con idrossiapatite (sezione 11 da 50 litri)	



è collegato in parallelo al trattamento biologico a fanghi attivi esistente, per effettuare prove di depurazione del refluo proveniente dal trattamento chimico-fisico monostadio, al fine di verificare se eventuali modifiche gestionali ai trattamenti esistenti (tempi di contatto, passaggi tra sezioni di trattamento, ecc.) possano fornire miglioramenti in termini di efficacia del risultato depurativo. Il refluo in uscita da tale attrezzatura viene ricircolato in testa all'esistente sezione impiantistica di trattamento biologico.

L'area interessata dal posizionamento di tale impianto pilota dovrà essere chiaramente identificata, anche con idonea bandellatura o comunque chiara separazione dagli altri corpi tecnici, e le varie parti che lo compongono dovranno essere identificabili secondo lo schema presentato e assunto in AIA. Eventuali variazioni all'assetto dell'impianto pilota costituiscono modifica da comunicare preventivamente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

2. La sperimentazione non potrà avere durata superiore a **2 anni**, decorrenti dalla data di avvio dell'impianto pilota che dovrà essere comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna. Dovrà altresì essere comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data di conclusione della sperimentazione entro i due anni dall'avvio dell'impianto pilota.
 3. Al termine del periodo di test, dovrà essere trasmessa ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna una relazione tecnica in esito alle prove analitiche sulla rimozione dei contaminanti caratteristici del refluo oggetto del test (da identificare puntualmente), confermando o meno l'efficienza dell'attrezzatura fornendo adeguata trattazione tecnica in merito.
 4. Al termine del periodo di test e comunque in concomitanza con la comunicazione di conclusione della sperimentazione, tutte le sezioni (compresa la fitodepurazione) dell'impianto pilota dovranno essere rimosse. Per tale attività dovrà essere presentato unitamente alla comunicazione di conclusione, il piano di dismissione e destino finale del materiale (gestione materie/rifiuti).
- riattivazione dell'esistente postazione di scarico automezzi esclusivamente per la gestione di rifiuti acidi ammessi alla sezione 1 di trattamento chimico fisico a batch dell'impianto, per cui il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. Deve essere comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data di riattivazione della postazione di scarico.
 2. Dovrà essere predisposta idonea procedura/istruzione operativa per tale postazione che identifichi le tipologie di rifiuti (codici EER) autorizzate allo scarico e la gestione a DCS come già avviene anche per gli altri punti di scarico.
 3. Tale punto di scarico dovrà essere oggetto di idonea manutenzione e dovrà essere univocamente identificato attraverso idonea cartellonistica in loco e indicato nelle apposite planimetrie (gestione rifiuti e/o reti trattamento).
 - realizzazione e attivazione di una cappa di laboratorio, nel box "laboratorio campioni", per effettuare verifiche in loco con kit analitici rapidi sui carichi di rifiuti in ingresso, per cui il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. Il nuovo punto di emissione in atmosfera E5 afferente alla cappa di laboratorio posta nel box "laboratorio campioni" deve essere dotato di un sistema di abbattimento con cartuccia a carboni attivi, da sostituire almeno **annualmente**; di tale attività deve essere tenuta idonea registrazione.

- 2.c) Il **Piano di Adeguamento e Miglioramento dell'installazione e sua cronologia** riportato nell'AIA è aggiornato integrando il **paragrafo D1) - Sezione D dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi con le seguenti azioni di miglioramento per la gestione dei rifiuti:

- **Entro il 31/07/2024** il Manuale Operativo in uso (Rev.08 del 03/01/2023) deve essere rivisto e aggiornato in linea con l'assetto impiantistico attuale, con le modifiche di AIA intercorse e con le corrette procedure/istruzioni operative collegate. Il gestore dovrà inoltre inserire i parametri significativi da ricercare e che ritiene necessari ai fini del controllo, attraverso prelievo di campioni dei rifiuti in ingresso (come previsto dal piano di monitoraggio stabilito in AIA).
- Per la verifica del rispetto dei criteri temporali dei rifiuti prodotti in giacenza nei depositi temporanei, attraverso il programma gestionale R.E.S. del registro di carico e scarico, il gestore deve essere in grado di elaborare estrazioni dei dati relativi ai rifiuti interrogati, di lettura più comprensibile e immediata.
- Tutti i rifiuti liquidi prodotti devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento. Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose:
 - i serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso;
 - i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
 - il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 95/1992 e smi e al DM n. 392/1996;
 - il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
 - il deposito di altre tipologie di rifiuti deve essere effettuato nel rispetto della normativa generale e specifica applicabile alla rispettiva tipologia di rifiuto.
- Tutti i serbatoi vanno adeguatamente identificati con idonea cartellonistica, utilizzando eventualmente anche sistemi visibili di identificazione delle operazioni posti alla base dell'accesso del parco serbatoi (anziché sul serbatoio stesso).
- Per tutti i rifiuti campionati, deve essere redatto il piano di campionamento che dovrà sempre accompagnare il verbale di campionamento, unitamente al rapporto di prova finale (Rif. norma UNI EN 10802).

2.d) Le **indicazioni gestionali**, di cui non si ritiene necessaria l'imposizione come prescrizioni ma si consiglia l'adozione per favorire la migliore gestione dell'installazione e la migliore attuazione delle condizioni stabilite nell'AIA, sono aggiornate integrando la **Sezione E dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi con le seguenti raccomandazioni per la gestione dei rifiuti:

- Porre maggiore attenzione alla comunicazione agli addetti/responsabili del registro carico-scarico dei quantitativi di rifiuti prodotti ed effettivamente detenuti nelle rispettive aree di deposito temporaneo.
- In relazione ai rapporti di prova degli autocontrolli sui rifiuti in ingresso, porre attenzione alle metodiche analitiche utilizzate dal laboratorio con particolare riferimento alla coerenza del limite di quantificazione applicato rispetto ai valori di riferimento stabiliti nell'omologa/criteri di accettazione.
- Porre maggiore attenzione alla documentazione di omologa/convalida tecnica dei rifiuti in ingresso, accertando anche che i rapporti di analisi di classificazione allegati siano sempre aggiornati.

3 Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti liquidi anche pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato, le operazioni di smaltimento di rifiuti liquidi anche pericolosi possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo;

- 4 Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti liquidi anche pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- 5 Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4527 del 16/11/2016 e smi;
- 6 Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e del Comune di Faenza, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 7 Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott. Ermanno Errani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.